

RICONOSCIMENTO DI FIGLI

SERVIZIO COMPETENTE:

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO STATO CIVILE

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

Cavazzuti Andrea – Martinelli Cristiana

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:

Il d.lgs. 154/2013 ha equiparato quasi totalmente lo stato giuridico di tutti i figli: non vi sono più figli naturali e figli legittimi, ma figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio.

Il rapporto che intercorre tra i figli nati fuori dal matrimonio e i loro genitori, a differenza di quanto avviene per i figli concepiti da genitori uniti in matrimonio, non sorge automaticamente al momento della nascita, ma è l'effetto di un atto compiuto da uno o entrambi i genitori che si chiama "riconoscimento".

La dichiarazione di riconoscere un figlio deve essere alternativamente formalizzata:

- nell'atto di nascita;
- **in una dichiarazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile;**
- in un atto pubblico (ad es. redatto da un notaio);
- in un testamento (in tal caso avrà effetto dal momento della morte del testatore anche se il testamento è stato revocato).
- in una domanda presentata al Giudice Tutelare.

Il cittadino che ha intenzione di operare il riconoscimento di un figlio presso il Comune di Casalgrande, non deve richiedere un appuntamento, ma recarsi direttamente all'Ufficio di Stato Civile.

Una volta effettuato, il riconoscimento è irrevocabile (art. 256 c.c).

In mancanza di riconoscimento il neonato viene indicato allo Stato Civile come figlio di genitori ignoti. In questo caso l'Ufficiale di Stato Civile provvederà ad informare il Tribunale per i Minorenni, per i provvedimenti inerenti all'adozione, nonché il Giudice Tutelare.

Il riconoscimento può essere effettuato:

- **Prima della nascita** (riconoscimento di un figlio nascituro): effettuato dalla sola madre oppure congiuntamente da entrambi i genitori. Non è consentito il riconoscimento del figlio non ancora nato da parte del solo padre. Il padre potrà effettuarlo solo dopo il riconoscimento da parte della madre e la prestazione del suo consenso.
- **Al momento della nascita:** vedi la pagina dedicata DICHIARAZIONE DI NASCITA
- **Dopo la nascita:** in qualsiasi momento, il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore può essere riconosciuto dall'altro genitore e il bambino dichiarato come figlio di ignoti può essere riconosciuto da uno o entrambi i genitori, **rispettando i vincoli sotto indicati.**

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- Certificato medico che attesti lo stato di gravidanza per riconoscimenti **prima della nascita**.
- Certificato di capacità al riconoscimento rilasciato dal Consolato dello stato di appartenenza in Italia e debitamente legalizzato dalla Prefettura quando chi vuole operare il riconoscimento è **cittadino straniero**.
- Consenso scritto del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio se quest'ultimo è minore di 14 anni;
- Assenso scritto del figlio che viene riconosciuto, se quest'ultimo ha compiuto i 14 anni.
- Autorizzazione del giudice in caso di figli incestuosi, di mancato consenso dell'altro genitore o di genitore che non abbia compiuto i 16 anni.

REQUISITI E VINCOLI:

- Il riconoscimento non può essere effettuato da genitori che non abbiano compiuto 16 anni, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio (ai sensi dell'art.1 della Legge del 10 dicembre 2012, n.219);
- Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento;
- I genitori possono riconoscere i figli incestuosi (art. 251 c.c.), cioè il figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela o affinità (secondo l'art.74 c.c), ma solo previa autorizzazione del Giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
- Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto 14 anni non può essere fatto senza consenso dall'altro genitore che lo abbia già effettuato.
- Il consenso dell'altro genitore (che già aveva effettuato il riconoscimento) non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Qualora fosse rifiutato, il genitore che vuole riconoscere il figlio deve ricorrere alla procedura prevista dal comma 4 dell'art. 250 c.c.
- Se il figlio ha già compiuto 14 anni sarà necessario il suo assenso al riconoscimento.

EFFETTI SUL COGNOME:

- Se il figlio viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori assume il cognome del padre, altrimenti del genitore che lo ha riconosciuto per primo.
- Se il padre lo ha riconosciuto dopo la madre, il figlio può scegliere di assumere il cognome paterno aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre: se il figlio è minore questa decisione viene presa dal Giudice, su istanza dei genitori, previo ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni oppure anche di età inferiore se capace di discernimento (ai sensi dell'art. 262 del c.c.).
- Se il figlio non viene riconosciuto il nome e il cognome gli vengono attribuiti dall'Ufficiale dello stato civile e, nel caso in cui sia riconosciuto solo in età adulta, ha il diritto di mantenere il nome che gli era stato attribuito.

COSTO: Nessuno

TEMPISTICA: 30 giorni

NORMATIVA:

Art. 44 e 45 DPR 396/2000 (regolamento stato civile)

Artt. 250 e 262ss. cod. civ.

Legge 10.02.2012 n. 219 - d.lgs. 154/2013, attuativo della legge 219

Legge 30,05,1995 n. 218